

## Capitolato speciale dell'assicurazione

### CVT – KASKO DIPENDENTI

La presente Polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI CASTENASO</b>
----------------------------

e

la Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del :	30.06.2020
alle ore 24.00 del :	31.12.2023

con scadenza primo periodo assicurativo

alle ore 24.00 del:	31.12.2020
---------------------	------------

## **Sommario**

### **DEFINIZIONI**

#### **1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- 1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 1.16 Rescissione automatica

#### **2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI**

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Estensione territoriale
- 2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato
- 2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati
- 2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente
- 2.7 Determinazione dell'ammontare del danno
- 2.8 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti
- 2.9 Pagamento dell'indennizzo
- 2.10 Recupero delle cose rubate
- 2.11 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

#### **3.0 NORME PARTICOLARI**

- 3.1 Regolazione del premio
- 3.2 Danni ai beni trasportati
- 3.3 Traino e recupero a seguito di sinistro
- 3.4 Rottura cristalli
- 3.5 Ripristino airbag
- 3.6 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada
- 3.7 Spese per veicolo sostitutivo
- 3.8 Smarrimento o sottrazione delle chiavi
- 3.9 Franchigia
- 3.10 Ricorso terzi

### **SCHEDA TECNICA**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

**Compagnia o Società**

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

**Polizza**

Il contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta alla Società.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

**Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.

**Scoperto**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.

**Massimale**

La massima esposizione della Società per ogni sinistro occorso a un veicolo assicurato.

**Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Cristalli**

Parabrezza, lunotto, finestrature, tetto panoramico, vetri specchietti laterali, altro materiale trasparente – anche diverso dal vetro – di tetto o tettuccio apribile o dei finestrini.

**Valore commerciale**

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

**Degrado**

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.

**Danno parziale**

Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno risulti inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Danno totale**

Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno risulti pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nonché il caso in cui il veicolo, a seguito di furto o rapina, non venga più ritrovato.

**Circolazione**

Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica o privata, compresa la sosta e la fermata ed il ricovero dello stesso.

**Broker incaricato**

L'ATI Assiteca BSA srl (R.U.I. n. B163861) e Willis Italia Spa (R.U.I. n. B83306), incaricata dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005

## 1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.

### 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### 1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

### **1.5 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

### **1.6 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

### **1.7 Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm. e ii.

### **1.8 Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

### **1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.10 Clausola broker**

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 4% (quattro per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

### **1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;

pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

### **1.12 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **1.13 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro il secondo mese successivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo.

Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest'ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo e in tal caso la Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

### **1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per il danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

#### **1.16 Rescissione automatica**

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.



## 2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione vale per i veicoli cui si riferisce la **Scheda Tecnica** che forma parte integrante della presente assicurazione, per l'utilizzo dei medesimi per conto e nell'interesse del Contraente da parte dei soggetti designati nella stessa Scheda Tecnica, che devono pertanto intendersi Assicurati, la Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione e conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- Furto totale o parziale e rapina - consumati o tentati - compresi i danni prodotti al veicolo ed ai suoi componenti ed accessori, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti al veicolo dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, compresi - purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile - i danni verificatisi durante traino attivo e/o passivo nonché manovre a spinta o a mano;
- Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere e tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di sassi e di alberi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche, compresi i danni causati da cose cadute, trasportate o trascinate dalla forza dei detti fenomeni;
- Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o corpi volanti, anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### 2.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

Limitatamente alla garanzia Kasko l'assicurazione non è inoltre operante:

- d) se al momento del sinistro il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo che il conducente stesso sia munito di patente idonea ma scaduta e della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.  
Ricorrendo tale ultimo caso, l'assicurazione è valida alla condizione che la patente scaduta venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro nonché nel caso in cui l'eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- e) in caso di sinistro per il quale il conducente del veicolo assicurato sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (Guida in stato di ebbrezza) o dell'art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni.

### 2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì in tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata l'assicurazione RC Auto)..

#### 2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza del massimale indicato, per veicolo assicurato, nella **Scheda Tecnica** che forma parte integrante della presente assicurazione, con determinazione del danno e dell'indennizzo nei termini previsti dalla norma **2.7 Determinazione dell'ammontare del danno**.

#### 2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati

Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità degli Assicurati.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla specifica dichiarazione del Contraente attestante:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per adempimenti connessi al mandato o servizio svolti dall'Assicurato per conto del Contraente;
- i dati anagrafici dell'Assicurato e le funzioni da questi svolte per conto del Contraente;
- la data del sinistro e la descrizione della missione o adempimento di mandato o servizio durante il cui svolgimento si è verificato il sinistro;
- gli estremi identificativi del veicolo utilizzato.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### 2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a presentare denuncia all'Autorità competente e a trasmetterne copia alla Società.

Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

#### 2.7 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

**Danno parziale:** In caso di "Danno parziale" l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà, limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato, fino alla concorrenza del massimale assicurato "A Primo Rischio Assoluto" indicato nella Scheda Tecnica.

Decorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà con applicazione di un degrado d'uso - limitatamente alle parti meccaniche - non superiore al 5% per ogni anno intero di vita del veicolo (escluso il primo anno), dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% . Non si applica viceversa degrado d'uso sulle restanti parti.

**Danno totale:** in caso di "Danno totale" la Società indennizza il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato "A Primo Rischio Assoluto" indicato nella Scheda Tecnica.

Quando le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l'Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il "Danno parziale" viene parificato al "Danno totale".

In caso di perdita totale del veicolo assicurato, fermo il massimale assicurato in precedenza richiamato e, se prevista, la franchigia, la Società indennizzerà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;
- il valore commerciale riportato dalla rivista Quattroruote (o altra pubblicazione specializzata) corrente al momento del sinistro, se quest'ultimo è avvenuto oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile quando l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

### **2.8 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

### **2.9 Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato:

- a. per i danni parziali entro 15 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo;
- b. per i danni totali non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia, con riserva da parte della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione di documentazione ufficiale del P.R.A. , il rimborso delle eventuali somme indebitamente corrisposte per le quali non esisteva il titolo dell'Assicurato a percepirle;

a favore dell'intestatario della carta di circolazione del veicolo interessato dal sinistro, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione verrà effettuata in Italia ed in euro.

### **2.10 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

### **2.11 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti - totalmente o parzialmente - nelle franchigie eventualmente previste dal presente contratto.

Per i detti sinistri il Contraente:

- dà mandato alla Società per trattare e definire con l'Assicurato anche la parte di indennizzo rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti.
- assume l'obbligo di rimborsare alla Società le somme da quest'ultima anticipate per suo conto all'Assicurato per i titoli di cui sopra; a tal fine, dopo la liquidazione di ogni sinistro, la Società invierà al Contraente la richiesta di rimborso con la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento oltre all'indicazione dell'importo da recuperare, importo che il Contraente si obbliga a rimborsare entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta della Società.

### 3.0 NORME PARTICOLARI

(Sempre operanti)

#### 3.1 Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili, lo stesso viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, come risulta nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso. A tale fine:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio.

La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice nei 90 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, **fermo il premio annuo minimo determinato secondo indicazioni della Scheda tecnica** e inteso che l'eventuale rimborso dovuto dalla Società verrà riconosciuto al netto delle imposte.

b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati e del pagamento dell'eventuale premio di conguaglio

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ulteriore ritardo del Contraente negli anzidetti adempimenti, gli eventuali sinistri occorsi dopo la scadenza dei termini di comunicazione dati o di pagamento del premio di conguaglio - e fino a quando il Contraente non abbia adempiuto ai propri obblighi - verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).

#### 3.2 Danni ai beni trasportati

Limitatamente ai soggetti per i quali esista in tal senso espressa previsione del CCNL di comparto, l'assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul veicolo assicurato, esclusi denaro e preziosi, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di **euro 1.000,00** per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia.

#### 3.3 Traino e recupero a seguito di sinistro

Qualora, in conseguenza di un sinistro indennizzabile, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non potere circolare autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate, entro il limite di **euro 1.000,00** e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese per il trasporto e/o traino del veicolo fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni.

Nell'importo indicato sono comprese le spese relative alle operazioni di recupero necessarie per mettere il veicolo in condizione di essere trasportato o trainato.

Sono sempre esclusi dalla presente estensione di garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

#### 3.4 Rottura cristalli

L'assicurazione è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi, verificatasi durante l'utilizzo per ragioni di mandato o servizio, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia prevista dalla polizza. La garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli.

#### 3.5 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il ripristino del/degli airbag, reso necessario a seguito dell'attivazione dovuta a cause accidentali o incidente da circolazione.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di **euro 1.000,00** per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia.

### **3.6 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada**

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa all'Assicurato - fino ad un massimo di **euro 1.000,00** per evento e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

### **3.7 Spese per veicolo sostitutivo**

Qualora non sia possibile l'utilizzo del veicolo assicurato a seguito del danneggiamento conseguente ad uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, in quanto il veicolo non sia riparabile ovvero quando la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina di riparazione), la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà, senza applicazione di alcuna franchigia, le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell'importo giornaliero di **50 euro** per un massimo di **5 (cinque)** giorni, con il limite, se inferiore, dei giorni preventivati per l'esecuzione della riparazione.

### **3.8 Smarrimento o sottrazione delle chiavi**

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di **euro 300,00** per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione - purché avvenuti durante l'esecuzione dell'adempimento di servizio o di mandato - delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

### **3.9 Franchigia**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di **euro 150,00** per sinistro, salvo diversa pattuizione espressa per specifiche garanzie.

### **3.10 Ricorso terzi**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di **euro 300.000,00** e senza applicazione di alcuna franchigia, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Qualora per il veicolo assicurato sia resa operante in caso di sinistro la garanzia Ricorso terzi da incendio a complemento dell'assicurazione RCA obbligatoria, la presente estensione si intenderà operante ad integrazione e in eccedenza rispetto al massimale assicurato con la richiamata altra assicurazione.

**SCHEMA TECNICA**

**Contraente:** Comune di CASTENASO (Prov. BO)  
Piazza Bassi n.1 - CAP 40055 C.F. 01065340372 - P.IVA 00531431203

**durata del contratto:** anni 3, mesi 6 con  
**effetto dal:** 30/06/2020  
**scadenza il:** 31/12/2023  
**scadenza 1<sup>a</sup> rata il:** 31/12/2020

**Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:**

L'assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:

1. Amministratori e Segretario del Contraente ;
2. Dipendenti del Contraente e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.

Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'uso dei medesimi per conto del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dall'abitazione, dimora o sede di lavoro, alla sede in cui sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa, con imputazione - ai fini del conteggio del premio - di una percorrenza chilometrica annua forfetaria pari a 4.000 chilometri.

Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l'assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell'interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L'assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l'estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio, vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.

**Massimale assicurato** "a primo rischio assoluto" per ciascun veicolo: **euro 30.000,00**

**Franchigia:** **euro 150,00 per sinistro** salvo diversa pattuizione espressa per specifiche garanzie.

**Elementi per il conteggio del premio:**

Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l'uso sopra descritto; viene anticipato dal Contraente in base alla percorrenza annua presunta e regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma "regolazione premio", mediante imputazione dei premi lordi unitari come sotto indicato e con un **premio annuo minimo** comunque acquisito dalla Società, determinato su una percorrenza di 10.000 km.

**Premio lordo annuo anticipato:**

**euro** \_\_\_\_\_ calcolato in base alla **percorrenza annua preventivata di km 10.000 (\*)**

alla quale viene applicato il premio lordo di **euro** \_\_\_\_\_ per **Km**,

con regolazione del premio nella misura di **euro** \_\_\_\_\_ per ogni **Km** di percorrenza eccedente il dato preventivato.

(\*) *al lordo di 4.000 chilometri computati forfetariamente per gli Assicurati di cui al punto 1.*

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**